

## Legge regionale 26/04/2018, n. 9 - Calabria

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza .

Publicata nel B.U. Calabria 2 maggio 2018, n. 45.

### Art. 37 Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura [63](#).

In vigore dal 3 maggio 2018

1. Al fine di prevenire lo sfruttamento in agricoltura e il fenomeno del caporalato, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.
2. La Regione Calabria, per raggiungere gli obiettivi inerenti allo sfruttamento del lavoro agricolo e alla lotta al caporalato, si impegna a diffondere pratiche e misure di semplificazione amministrativa per valorizzare e incentivare le attività economiche del settore agricolo delle imprese che scelgono di operare con legalità e sicurezza, contrastando ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera.
3. La Regione concede in uso, in via prioritaria, ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 159/2011.
4. La Regione, nella condizione di continuità del protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, promuove, nel limite delle risorse annuali disponibili, le seguenti iniziative per contrastare il fenomeno del caporalato e migliorare le condizioni di accoglienza dei lavoratori:
  - a) stipula di convenzioni, per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa/lavoro;
  - b) istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;
  - c) concessione di un contributo agli enti locali e alle organizzazioni no profit concessionarie dei beni, per la realizzazione di interventi di recupero funzionale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali da destinare a finalità sociali e alla creazione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari; la concessione del contributo è subordinata al rispetto delle regole della finanza comunitaria e alla definizione di uno specifico programma annuale denominato "Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa", che individua le aree e le istituzioni interessate in base al fenomeno emergenziale presentatosi nel tempo e alla capillarità di diffusione del caporalato nell'area;
  - d) progetti pilota che prevedano l'impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di necessità di gestione delle emergenze connesse all'accoglienza dei lavoratori stagionali;
  - e) sperimentazione di sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;
  - f) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità per lavoratori stagionali;
  - g) potenziamento delle attività di tutela e informazione ai lavoratori;

h) attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l'impiego e i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;

i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente;

l) istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo.

5. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali, in attuazione della lettera a) del comma 4 e nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa.

<sup>63</sup>In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi il D. Dirig. reg. 17 aprile 2023, n. 5361 e il D. Dirig. reg. 30 maggio 2024, n. 7449.